



**REGOLAMENTO
DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE**

Settembre 2016

Art.1**Costituzione - Presidenza**

1. Il Comitato per la Remunerazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a.
2. Il Comitato è composto da un numero di Amministratori non inferiore a tre, fissato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, tutti indipendenti o, in alternativa, non esecutivi e a maggioranza indipendenti. Almeno un componente del Comitato possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, valutata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
3. Nella sua prima riunione il Comitato nomina il proprio Presidente, qualora non sia stato già nominato dal Consiglio di Amministrazione. Ove il Comitato sia composto da Amministratori non esecutivi e a maggioranza indipendenti, il Presidente viene scelto tra gli Amministratori indipendenti. Alle riunioni del Comitato partecipa il Responsabile dell'Unità organizzativa Risorse Umane e Organizzazione della Società e possono parteciparvi, su invito del Comitato per il tramite del Presidente e in relazione agli argomenti oggetto di trattazione, altri soggetti, inclusi i componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione e dipendenti della Società o di Società del Gruppo, nonché il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da questi designato.
4. Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle indicazioni di cui ai precedenti commi.
5. La durata del mandato conferito al Comitato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l'immediata decadenza del Comitato.

Art. 2**Riunioni e Deliberazioni**

1. Il Comitato si riunisce con cadenza periodica per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al successivo art. 3.
2. Il Comitato si può riunire in qualunque sede, anche al di fuori del territorio nazionale e si avvale dell'operato di un Segretario che viene nominato nella prima riunione.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, o su incarico di quest'ultimo dal Segretario, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due componenti a mezzo telegramma, fax o e-mail con un preavviso di almeno 72 ore. In caso di urgenza il Comitato può essere convocato con un preavviso di 24 ore. L'avviso di convocazione deve indicare la sede, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno sui quali discutere e deliberare. Copia dell'avviso è inviata, a cura della Segreteria del Consiglio, al Presidente del Collegio Sindacale.
4. La Segreteria del Consiglio di Amministrazione supporta il Presidente ed i componenti del Comitato per lo svolgimento delle riunioni e per le attività ad esso relative.
5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano per videoconferenza o eventualmente per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente alla

trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare documenti in tempo reale. Verificatisi tali requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

6. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.
7. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. Le riunioni e le deliberazioni del Comitato risultano da verbali che vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario e il Presidente del Comitato ne dà informazione alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione. Inoltre il Comitato fornisce al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle tematiche di maggior rilievo.

Art. 3

Funzioni e Compiti

Il Comitato per la Remunerazione svolge le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alla definizione della politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, in conformità con la normativa vigente e con il Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;
- proporre al Consiglio per le relative deliberazioni ed in attuazione della politica in materia di remunerazione dallo stesso stabilita:
 - il trattamento economico e normativo degli Amministratori con deleghe e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche (sentito il parere del Collegio Sindacale ove ciò sia richiesto ai sensi dell'art. 2389 c.c.);
 - gli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile della remunerazione degli Amministratori con deleghe e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate e verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*;
- assistere la Società nella definizione delle migliori politiche di gestione delle risorse manageriali del Gruppo, nonché dei piani e dei sistemi di sviluppo manageriale delle risorse chiave del Gruppo;
- predisporre, per l'approvazione da parte del Consiglio, i piani di compensi basati sull'assegnazione di azioni o di opzioni per l'acquisto di azioni della Società a beneficio di Amministratori e dirigenti della Società e delle società del Gruppo e da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea ai sensi della normativa vigente, definendone altresì i regolamenti attuativi;
- valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Art. 4**Poteri**

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato ha facoltà di accedere alle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, nonché di avvalersi dell'ausilio delle Unità organizzative aziendali ovvero di consulenti esterni, a spese della Società, purché questi ultimi risultino adeguatamente vincolati alla necessaria riservatezza e non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

La Società mette a disposizione del Comitato le risorse finanziarie necessarie per l'adempimento dei propri compiti.

Art. 5**Condotta Etica**

I membri del Comitato sono tenuti ad espletare il mandato loro conferito con professionalità, trasparenza e indipendenza di giudizio e la loro condotta deve essere in linea con i principi etici della Società. A tal fine, essi devono astenersi da atti e comportamenti che contravvengano a tali requisiti.

Art. 6**Disposizioni finali**

Il Comitato può sottoporre al Consiglio di Amministrazione, alla luce dell'esperienza applicativa, eventuali proposte di modifica del presente Regolamento inerenti al funzionamento del Comitato medesimo.